

N. R.G. 2019/

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Giudice dott. Roberto Monteverde,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/11/2019,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. /2019 promosso da:

) con il patrocinio dell'avv. GUERCIO
MARCO e dell'avv. BARONCINI FRANCESCO (BRNFNC71M10E625G) Via San Michele degli
Scalzi n. 37/A 56126 Pisa Italia; elettivamente domiciliato in Via Marradi 149 57125 Livorno Italia
presso il difensore avv. GUERCIO MARCO

RICORRENTE

contro

AU) con il patrocinio dell'avv.
 O e dell'avv. elettivamente domiciliato in .
LIVORNO presso il difensore avv. 3

RESISTENTE

Letto il ricorso proposto e depositato in data 10/7/2019 da I nel
procedimento sovrarubricato, per conseguire provvedimento cautelare ex artt. 2476 c.c., 700, 669
sexies c.p.c.;

RITENUTO

Al di là del contrasto fra le parti, non emerge in atti un palese intento del ricorrente di invocare
l'esibizione dei documenti di cui all'art. 2476 cc per finalità meramente emulative, dovendo anzi
presumersi che proprio i contrasti endosocietari evidenziati negli scritti abbiano originato la
richiesta, proprio per consentirgli di pervenire a determinazioni ulteriori in ordine a reazioni, anche
giudiziali, ovvero desistervi, non risultando peraltro dubitabile che, seppure in carica quale
amministratore fino a poco tempo prima, non per questo il potesse conservare copia o
memoria della documentazione societaria già trattata o esaminata in tale qualità.

La sua "abilitante" attuale qualità di socio non amministratore, per il resto, legittima il ricorso
svolto sia per l'attuale fase che per la precedente in cui ricopriva funzioni amministrative.

Per contro è altresì documentata, prima del ricorso, la difficoltà rappresentata dalla società
resistente nel soddisfare la richiesta alquanto genericamente formulata, che altrettanto
legittimamente rappresentava l'esigenza di una puntuale individuazione dei documenti da esibire,
stante la loro conservazione presso la sede e presso il commercialista di fiducia (doc. 1 res.).

Firma di: MONTIVERDE ROBERTO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Legittima rappresentazione di difficoltà cui rispondeva puntualmente il ricorrente, individuando i documenti richiesti (doc. 7 ric.).

La successiva corrispondenza evidenzia una sostanziale chiusura nei confronti del ricorrente da parte della società, dal momento che, facendosi valere la carica di amministratore mantenuto fino a poco prima, si sosteneva che i documenti disponibili sarebbero stati esclusivamente quelli riferibili al periodo successivo alle sue dimissioni (doc. 2 res.), ribadendo poi la disponibilità esclusivamente per i documenti successivi, costituendo l'accesso agli atti diritto del socio in funzione di controllo, subordinando l'esame della documentazione pregressa come richiesto dal ricorrente alla partecipazione delle ragioni della richiesta per conoscere dell'interesse che vi fosse.

È chiaro che la società, e per essa la sua amministrazione, non può subordinare alla conoscenza dei motivi l'ottemperanza alla richiesta di accesso agli atti, e non si ritiene di dover dimostrare tale subordinazione che è palese, con il solo limite di un chiaro intento abusivo ed emulativo, non ricorrente come detto, per nuocere alla società. La società, per esempio, non può pretendere di prepararsi meglio ad una eventuale azione di responsabilità manifestata dal richiedente.

Né può, come già evidenziato, pretendere che, soddisfatto il requisito soggettivo del "socio non amministratore", il controllo che con l'esibizione si effettua sia limitato temporalmente, potendo darsi proprio l'esigenza di discriminare le responsabilità degli amministratori dalla propria e non essendo pensabile che l'amministratore escluso conservi copia o memoria degli atti sociali.

Sotto il profilo esaminato, pertanto, il ricorso appare giustificato dalla riottosità della resistente, superata solo con il suo accoglimento *inaudita altera parte*.

Peraltro, la collaborazione della resistente all'esibizione della documentazione sociale si è dimostrata pronta e immediata all'ordine del giudice, così da giustificare una equa e giusta valutazione delle spese di lite, che giustificano la riduzione del 50% del compenso tabellare.

P.Q.M.

visti gli artt. 2476 c.c., 700, 669 sexies c.p.c

ACCOGLIE

il ricorso e per l'effetto

CONFERMA

Il proprio precedente decreto *inaudita altera parte* in data 16/07/2019.

Pone le spese del presente procedimento a carico di parte resistente, liquidate in € 1.668,50 per spese ed in € 545,00 per esborsi, il tre al 15% per spese generali, IVA e CAP in misura di legge.

Firenze, 28 gennaio 2020

Il Giudice
dott. Roberto Monteverde

Firma del Giudice Monteverde, 19/01/2020, 10:04:00, 19/01/2020, 10:04:00, 19/01/2020, 10:04:00